

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza

D E T E R M I N A Z I O N E

N. 13 in data 01-04- 2025 Reg. Gen. 64	Oggetto: Servizio ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi, periodo aprile 2025 - dicembre 2026. Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. B - D.L. 36/2023 Impegno di spesa CIG B63061E5BD.
---	--

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 in data 08.01.2025 di nomina del Responsabile di questo Servizio Comunale;

Visti gli artt. 107-109 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. e ss.mm.ii;

Visto l'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 27/04/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025-2027;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione annualità 2025-2027;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 20.03.2025, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione annualità 2025 – 2027;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Vista la L. 14.08.1991, n. 281, fissante i principi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo;

Vista la L.R. 18.05.1994, n. 21, recante "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina", a mezzo della quale sono stati promossi, nel territorio regionale, un'adeguata protezione degli animali ed il loro migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente, con particolare riferimento all'articolo 7 della stessa, a mente del quale gli enti locali possono concludere con le organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni aventi ad oggetto – fra l'altro - l'erogazione di prestazioni di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi, in strutture proprie dell'organizzazione protezionistica;

Vista la L.R. n. 35 del 18.05.1996 recante integrazioni e modifiche alla L.R. n. 21/1994;

Visti:

- il D.P.G.R. n. 1 del 04.03.1999 – Regolamento di attuazione della L. 281/1991, della L.R. 21/1994 e della L.R. 35/1996
- la D.G.R. n. 17/39 del 27.04.20210 Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione

Rilevato che è scaduto il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi del comune di Thiesi, di cui alla determinazione di questo settore n. 66 (RG 246) del 01.10.2024 e pertanto occorre procedere a un nuovo affidamento per garantire l'esecuzione del servizio;

Considerato che a norma della direttiva in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione – e s.m.i. – Allegato alla DGR n. 17/39 del 24.04.2010, art. 5.2 Dimensioni e numero dei canili, distribuzione sul territorio e bacino d'utenza: ..."*Il canile rifugio dovrebbe essere ubicato ragionevolmente vicino al Comune di riferimento; può essere situato nella provincia di appartenenza o nel territorio di un'altra provincia a patto che si trovi, salvo reali impedimenti logistici non altrimenti superabili, nel raggio di 50 chilometri dal Comune.*"

Preso atto che l'art. 49 comma 4 del D.lgs. 36/2023 recita testualmente che "In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto";

Dato Atto.

-che attualmente i cani randagi catturati nel Comune di Thiesi, in numero di 6, sono ricoverati presso la struttura Pippolandia, in Loc. Serra e Olzu – Ittiri;

-che la ditta Pippolandia srl negli anni precedenti ha svolto il servizio con efficienza garantendo il benessere degli animali affidati in custodia;

Tenuto conto del grado di soddisfazione maturato nei precedenti rapporti contrattuali con la ditta Pippolandia srl e della necessità di consentire la salute e il benessere degli animali randagi;

Considerato che il canile rifugio, gestito dalla ditta citata, si trova in posizione tale da consentire agevoli attività di controllo sul corretto mantenimento dei cani di proprietà dell'ente ed inoltre consente il facile raggiungimento della struttura da parte di cittadini che intendano visionare ed eventualmente adottare uno dei cani di proprietà dell'ente;

Visti

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

Rilevato che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che il tipo di servizio in argomento non consente di conoscere in anticipo il numero dei cani randagi che possono essere raccolti nel territorio e portati al canile rifugio in aggiunta a quelli già ospitati nella struttura affidataria e, pertanto, l'importo dell'affidamento viene calcolato in base all'andamento di spesa degli anni scorsi, e ipotizzando un ragionevole incremento: costo servizio € 10.304,00, Iva al 22% di € 2.266,88 per complessivi € 12.570,88, di cui € relativi al periodo aprile dicembre 2025 ed € relativi all'anno 2026:

Dato atto che l'importo considerato è ben al di sotto della soglia comunitaria e quindi si è provveduto ad acquisire il servizio in parola mediante ricorso allo strumento della trattativa diretta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023 a mezzo di richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma telematica SardegnaCAT;

Precisato che, in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dall'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, con la presente determinazione devono essere definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'operatore economico ed in particolare:

- a) il fine che si intende perseguire: garantire il servizio di canile rifugio ai cani randagi rinvenuti vaganti nel territorio del Comune;
- b) l'oggetto del contratto: ricovero e mantenimento in attesa di richieste di adozione ai cani nelle condizioni di cui al punto precedente;
- c) le clausole ritenute essenziali: sono il rispetto delle condizioni richieste nella gara;
- d) stipula del contratto: il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettera commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art.18, comma 1, 2^o periodo, del D.Lgs n.36/2023 e mediante stipula di specifica convenzione che regola gli accordi tra committente e affidatario;
- e) scelta del contraente: il contraente viene scelto tramite affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 con procedura di acquisizione tramite piattaforma certificata SardegnaCAT;

Vista la richiesta di offerta con invito (RDO) ad unico fornitore, avente ad oggetto "servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi del Comune di Thiesi, per il periodo aprile 2025-dicembre 2026", numero trattiva rfq_460123, generata nella piattaforma certificata SardegnaCAT;

Visto che alla RDO succitata ha risposto con relativa offerta economica la ditta Pippolandia Srl con sede in Ittiri Via Buonarroti n. 45, P. IVA 02549900906, la quale offre il servizio di canile rifugio a € 2,30 giornalieri per cane, oltre l'IVA di legge;

Verificata la disponibilità nel capitolo 11865 del Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio 2025 e 2026;

Verificata la regolarità contributiva (DURC) avente numero protocollo INPS_ 44037666 con scadenza validità in data 22/04/2025;

RITENUTO pertanto di affidare il servizio di canile rifugio per periodo aprile 2025 - dicembre 2026 alla ditta Pippolandia Srl con sede in Ittiri - Via Buonarroti n. 45, P. IVA 02549900906 per l'importo di € 10.304,00, oltre IVA nella misura di legge pari a € 2.266,88, significando che lo stesso importo potrà essere oggetto di incremento data la variabilità del servizio;

Dato atto che al servizio in oggetto è stato attribuito il CIG B63061E5BD;

Vista la bozza di convenzione allegata alla presente determinazione e in corso di definizione e stipula con il fornitore per il servizio in oggetto;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Di dare atto di quanto indicato in premessa che qui si intende ripetuta e trascritta;

Di affidare alla ditta Pippolandia SRL - Via Buonarroti 45, 07044 Ittiri – Partita IVA 02549900906, il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi, catturati nel territorio del Comune di Thiesi, per il periodo aprile 2025-dicembre 2026, al costo di Euro 2,30 al giorno per ciascun cane ricoverato oltre IVA nella misura di Legge;

Di impegnare, a favore della ditta Pippolandia SRL - Via Buonarroti, 45 - 07044 Ittiri – Partita IVA 02549900906, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 12.570,88 complessiva di IVA al 22% pari a € 2.266,88, con imputazione all' esercizio in cui la stessa diverrà esigibile:

- € 5.401,55 Eserc. Finanz. 2025 Cap./Art. 11865/0 Miss./Progr. 01/11 PdC finanz.
1.03.02.15.000;
- € 7.169,33 Eserc. Finanz. 2026 Cap./Art. 11865/0 Miss./Progr. 01/11 PdC finanz.
1.03.02.15.000;

Di dare atto che il corrispettivo dovuto a favore della ditta incaricata sarà erogato con cadenza mensile a fronte della documentazione prevista dalla convenzione e richiamata in premessa, nonché dalla documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di dimostrazione della regolarità contributiva;

Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del competente Ufficio Finanziario attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Loredana Nela

DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE DI ASTENSIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiara che nei propri confronti e nei confronti del personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente.

Li, 01-04-2025

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Loredana Nela

Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Li, 01-04-2025

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Loredana Nela

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Lgs 82/2005)